

Documento di consultazione contenente le disposizioni della Banca d'Italia per l'attuazione della SMD.



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda le nuove disposizioni della Banca d'Italia che disciplinano, in particolare, la figura del gestore di crediti in sofferenza, nuovo soggetto vigilato dalla Banca d'Italia, nonché proposte di modifica alle vigenti disposizioni in materia di: (i) trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche); (ii) sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modifiche); (iii) assetti proprietari di banche ed altri intermediari (Provvedimento del 26 luglio 2022); (iv) Centrale dei Rischi (Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991).



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte sopra indicate; l'intervento discende dall'esigenza di recepire la direttiva (UE) 2021/2167 (*Secondary Market Directive*, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, dando attuazione alle previsioni contenute nel nuovo Capo II, Titolo V, e nel Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito TUB), come modificato dallo schema di decreto legislativo di recepimento della SMD in corso di approvazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge agli operatori che intendono chiedere l'autorizzazione alla gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB, alle banche e agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, alle associazioni di categoria e ai soggetti abilitati alla revisione legale dei conti nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e

commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto, ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un "resoconto della consultazione", salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopone a consultazione pubblica lo schema di disposizioni della Banca d'Italia che disciplina, in particolare, la figura del gestore di crediti in sofferenza, nonché le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di: (i) trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche); (ii) sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modifiche); (iii) assetti proprietari di banche ed altri intermediari (Provvedimento del 26 luglio 2022); (iv) Centrale dei Rischi (Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991).

Le modifiche discendono dall'esigenza di:

- recepire la direttiva (UE) 2021/2167 (*Secondary Market Directive*, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. La SMD, nell'ambito dell'*Action Plan* della Commissione europea sulla riduzione dei crediti deteriorati (*Non Performing Loans* – NPL), introduce in particolare regole armonizzate per i soggetti che acquistano crediti deteriorati dalle banche aventi sede nell'Unione europea (*credit purchaser*) e quelli che svolgono attività di gestione e riscossione dei crediti NPL per conto degli acquirenti (*credit servicer*), prevedendo una nuova figura di intermediario specializzato nella gestione dei crediti deteriorati, soggetto ad autorizzazione e supervisione;
- dare attuazione alle corrispondenti previsioni nazionali di recepimento contenute nello schema di decreto legislativo attualmente in corso di approvazione ("Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE", di seguito "schema di decreto legislativo"), che, tra l'altro, attribuisce alla Banca d'Italia il ruolo di autorità competente per la supervisione della nuova categoria di intermediari vigilati, i gestori di crediti in sofferenza, dotandola dei necessari poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori.

Lo schema di disposizioni di vigilanza sulla gestione di crediti in sofferenza e le proposte di modifica delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza, sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, esponenti, assetti proprietari e centrale dei rischi attuano le previsioni contenute nel Capo II, Titolo V del TUB, che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative con riguardo ai seguenti aspetti: *i*) la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni richieste per l'autorizzazione, nonché i casi di decadenza e le ipotesi di decadenza (cfr. art. 114.6); *ii*) i requisiti per l'esternalizzazione di alcune attività di gestione di crediti in sofferenza e le condizioni per la partecipazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia (cfr. art. 114.3); *iii*) gli obblighi di informazione nei confronti delle autorità di vigilanza in caso di cessione di crediti (cfr. art. 114.4); *iv*) i requisiti che devono essere rispettati dagli intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB per prestare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in altri Stati dell'Unione europea (cfr. art. 114.6); *v*) le procedure e le condizioni per l'operatività transfrontaliera dei gestori di crediti in sofferenza (cfr. art. 114.9); *vi*) il contenuto e le modalità dell'informativa ai debitori ceduti (cfr. art. 114.10); *vii*) il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni (cfr. art. 114.11)

Inoltre, alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza sono apportate anche le modifiche necessarie per attuare le novità introdotte dalla SMD in materia di credito ai

consumatori e di credito immobiliare ai consumatori, recepite a livello nazionale nel Titolo VI del TUB.

Le modifiche sono accompagnate da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, nonché le ragioni e le finalità complessive dell'intervento. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: (i) gli operatori che intendono chiedere l'autorizzazione alla gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB; (ii) gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, con particolare riferimento agli intermediari che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia; (iii) le banche e le società capogruppo di gruppi bancari italiani; (iv) le associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; (v) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

Il Regolamento sugli atti normativi della Banca d'Italia ([Provvedimento del 9 luglio 2019](#)) prevede che ai fini dell'adozione degli atti di regolazione, la Banca d'Italia svolga un'AIR prendendo in esame l'impatto sui destinatari nonché sul sistema economico e finanziario nel suo complesso (Articolo 5). Lo stesso Provvedimento prevede che possono essere esclusi gli interventi regolamentari che consistano nel recepimento di normative sovraordinate con ristretti margini di discrezionalità (Articolo 8). Le disposizioni poste in consultazione attuano la disciplina sui gestori di crediti in sofferenza introdotta nel TUB con lo schema di decreto legislativo, la quale prevede, tra le altre cose, che alla Banca d'Italia sia designata come Autorità di vigilanza su questi operatori. Le disposizioni in consultazione rendono operative le previsioni del TUB e non comportano l'esercizio di una discrezionalità significativa da parte della Banca d'Italia.

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento ai seguenti indirizzi:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Delle Quattro Fontane 121/123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. In conformità con l'art. 4 del medesimo Provvedimento, per agevolare la valutazione dei contributi ricevuti, si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui essi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i

rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia - Servizio Organizzazione -via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia. Considerato che *l'iter* di approvazione dello schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE è in corso alla data di pubblicazione del presente documento di consultazione, la Banca d'Italia si riserva di sottoporre a nuova consultazione le disposizioni in oggetto, in tutto o in parte, in relazione ad eventuali modifiche che dovessero essere apportate al richiamato schema.

Con l'emanazione del testo finale delle disposizioni oppure entro sessanta giorni dalla stessa, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione"). Non sussiste un obbligo per la Banca d'Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento; inoltre il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica. In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Premessa al documento di consultazione

1. Il nuovo quadro europeo e nazionale in materia di gestori e acquirenti di crediti

La direttiva (UE) 2021/2167 (*Secondary Market Directive - SMD*) promuove lo sviluppo di un mercato secondario europeo dei crediti deteriorati più competitivo, efficiente e trasparente, introducendo un quadro regolamentare armonizzato per i soggetti che acquistano crediti deteriorati (*Non Performing Loans - NPL*) dalle banche aventi sede nell'Unione europea e per quelli che svolgono attività di gestione e riscossione dei crediti deteriorati per conto degli acquirenti.

In particolare, la direttiva impone agli acquirenti di crediti NPL il rispetto di obblighi di natura informativa e contrattuale nei confronti dei debitori ceduti e dell'autorità che vigila sui gestori di crediti. In determinati casi (quando il debitore ceduto è un consumatore o, nel caso di acquirente di crediti stabilito fuori dall'UE, quando si tratta di una persona fisica o di una PMI), che possono essere ampliati a discrezione dello Stato membro, agli acquirenti di crediti è fatto obbligo di avvalersi di un gestore di crediti. La nomina di tale soggetto trasla su quest'ultimo il rispetto degli obblighi informativi che la direttiva prevede per l'acquirente di crediti.

Per i gestori di crediti, la SMD prevede invece un regime autorizzativo, il rispetto di requisiti di tipo organizzativo (ad es. in materia di governo societario, requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale e sul sistema dei controlli interni) e la supervisione di autorità nazionali designate. Il gestore di crediti vigilato ai sensi della SMD può operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione attraverso il c.d. *passporting*. Ai gestori di crediti è riservata l'attività di escussione/gestione di crediti deteriorati per conto dell'acquirente di crediti.

Per assicurare che lo sviluppo del mercato secondario dei crediti NPL avvenga nel rispetto degli interessi dei debitori ceduti, la SMD prevede inoltre presidi, di natura informativa e di comportamento, a cui gli acquirenti di crediti e i gestori da questi incaricati devono attenersi.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva l'acquisto e la gestione dei crediti deteriorati bancari effettuata da banche, gestori di fondi, e altri intermediari soggetti a vigilanza ai sensi delle direttive sul credito ai consumatori o ipotecario (tra cui rientrano gli intermediari italiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB), che potranno continuare ad avvalersi per il *servicing* di soggetti diversi da quelli autorizzati ai sensi della SMD.

Nel tenere conto delle differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici in materia di acquisto e gestione di crediti deteriorati, la SMD attribuisce agli Stati membri ampi margini di discrezionalità nella fase di attuazione che consentono di calibrarne il recepimento sulle specificità esistenti a livello nazionale. In particolare, la direttiva consente di (i) circoscrivere l'ambito di applicazione oggettivo solo ad alcune categorie di crediti deteriorati; (ii) imporre all'acquirente di crediti di avvalersi sempre di un *servicer* autorizzato (invece che nei soli casi espressamente previsti dalla stessa); (iii) escludere dalla disciplina i *servicer* di cartolarizzazione.

Infine, per garantire un elevato livello di tutela del consumatore, la SMD introduce alcune modifiche alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD) e alla direttiva 2014/17/UE che disciplina i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (MCD).

In Italia lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, il cui *iter* di approvazione è in corso, modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), introducendo il nuovo Capo II del Titolo V e modificando i Titoli VI e VIII, e apporta alcuni interventi di raccordo sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti dei gestori di crediti in sofferenza. In particolare, lo schema di decreto legislativo:

(i) prevede l'applicazione del regime introdotto dalla SMD ai soli crediti classificati in sofferenza (non quindi ad altre categorie di crediti deteriorati, ad esempio gli *unlikely to pay - UTP*), ma lo estende anche ai crediti originati da soggetti diversi dalle banche. Ne consegue che, a

differenza di quanto previsto dal regime attuale, le operazioni di acquisto di crediti in sofferenza erogati da banche e altri intermediari abilitati alla concessione del credito sono liberalizzate e potranno essere concluse anche da soggetti non vigilati (c.d. acquirenti di crediti in sofferenza), cui resterebbe però preclusa ogni attività di rinegoziazione che implichi l'erogazione di nuova finanza (art. 114.1). Resta invece soggetto a riserva l'acquisto di crediti deteriorati diversi dalle sofferenze;

(ii) impone all'acquirente di crediti in sofferenza l'obbligo di avvalersi in tutti i casi di un gestore di crediti in sofferenza autorizzato ai sensi della SMD per la gestione e il recupero dei crediti acquistati, ovvero di una banca o di un intermediario iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB (art. 114.3);

(iii) esclude dall'ambito di applicazione della SMD le operazioni di cartolarizzazione, per le quali quindi il *servicing* resterebbe riservato a banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB (art.114.2).

Lo schema di decreto legislativo introduce la nuova figura di "gestore di crediti in sofferenza", autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia (art. 114.6). Tale soggetto si occuperà del recupero per conto dell'acquirente, gestendo anche l'informativa nei confronti dei debitori ceduti, il trattamento degli eventuali reclami concernenti l'attività svolta e la rinegoziazione dei termini e delle condizioni per conto dell'acquirente, a condizione che quest'ultima attività non integri concessione di finanziamenti. Per poter essere autorizzati dalla Banca d'Italia, i gestori di crediti in sofferenza dovranno svolgere almeno parte dell'attività di recupero in Italia. Sulla base di una facoltà concessa dalla SMD, ai gestori di crediti in sofferenza è consentito di incassare le somme per conto degli acquirenti su conti bancari aperti dagli stessi per conto terzi, su cui opera *ex lege* un regime di segregazione patrimoniale (art. 114.7). Lo schema di decreto disciplina anche gli obblighi di segnalazione alla Centrale dei Rischi (art. 114.3) e i requisiti dei partecipanti e degli esponenti dei gestori, ai quali si applicheranno per rinvio i decreti ministeriali di attuazione degli articoli 25 e 26 TUB (art. 114.13).

L'art. 114.11 introduce uno specifico regime supervisione per i gestori di crediti in sofferenza anche per la verifica del rispetto delle previsioni a tutela del debitore ceduto (obblighi informativi sulla cessione, gestione dei reclami, regole di condotta).

Quanto alla materia del credito ai consumatori e del credito immobiliare ai consumatori, lo schema di decreto legislativo introduce nel Titolo VI, Capo I-bis e II del TUB, le modifiche necessarie per il recepimento degli articoli della SMD relativi alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (CCD) e alla direttiva 2014/17/UE che disciplina i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (MCD). In particolare, sia per i contratti di credito ai consumatori che per quelli di credito immobiliare ai consumatori, viene introdotta una disciplina specifica per le comunicazioni da inviare al consumatore in caso di modifica delle condizioni del contratto. Inoltre, la disciplina delle misure di *forbearance* da proporre al debitore in difficoltà, già prevista per i contratti di credito immobiliare, viene estesa anche ai contratti di credito ai consumatori.

Lo schema di decreto legislativo introduce, infine, l'obbligo per i gestori di crediti in sofferenza di avvalersi di una società di revisione esterna, in coerenza con il regime previsto per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB (c.d. enti a regime intermedio).

2. Disposizioni secondarie della Banca d'Italia

Nel paragrafo 2.1 si illustrano i contenuti delle nuove disposizioni sulle gestione dei crediti in sofferenza; nel paragrafo 2.2 sono indicate le modifiche alla disciplina di trasparenza contenute nel Provvedimento del 29 luglio 2009; nel paragrafo 2.3 sono indicate le modifiche alla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari contenute nel Provvedimento del 18 giugno 2009; nei paragrafi 2.4 e 2.5 sono, invece, elencate le modifiche alla disciplina sugli esponenti e assetti proprietari contenuta, rispettivamente, nel Provvedimento del 5 maggio 2021 e nel Provvedimento del 26 luglio 2022; nel paragrafo 2.6

sono, infine, indicate le modifiche alla disciplina sulla Centrale dei Rischi contenuta nella Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991.

2.1 Disposizioni di vigilanza sulla gestione di crediti in sofferenza

Le disposizioni di vigilanza sulla gestione di crediti in sofferenza si compongono di due parti: nella Parte Prima sono contenute le disposizioni di vigilanza applicabili ai gestori di crediti in sofferenza, mentre nella Parte Seconda sono indicate le disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza o che cedono/intendono cedere crediti in sofferenza.

In attuazione del Capo II del Titolo V del TUB, **la Parte Prima** disciplina in particolare i seguenti profili:

- **Autorizzazione** (Capitolo 2). Sono disciplinate le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza da parte dei gestori di crediti in sofferenza, nonché i casi di decadenza e revoca della stessa. Il Capitolo include anche la disciplina dell'autorizzazione degli intermediari finanziari che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia. Le disposizioni recepiscono infine gli Orientamenti sull'istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti (EBA/GL/2024/02) che disciplinano le informazioni e le modalità di aggiornamento dell'albo dei gestori di crediti in sofferenza.
- **Partecipanti al capitale e esponenti aziendali** (Capitolo 3). L'autorizzazione dei partecipanti al capitale e la valutazione degli esponenti aziendali dei gestori di crediti in sofferenza sono disciplinate mediante rinvio alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di partecipanti e di esponenti applicabili alle banche e agli altri intermediari vigilati (sui partecipanti al capitale, vedi anche *infra*).
- **Attività esercitabili** (Capitolo 4). Il Capitolo 4 specifica le attività che possono essere esercitate dal gestore di crediti in sofferenza. Oltre all'attività di recupero dei crediti in sofferenza per conto degli acquirenti di crediti, il gestore di crediti in sofferenza può svolgere l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze (es. crediti UTP e *in bonis*), attualmente svolta dai titolari di licenza ex art. 115 TULPS. Lo svolgimento di questa attività non è oggetto di supervisione da parte della Banca d'Italia. Il gestore di crediti in sofferenza può curare anche il *servicing* di crediti in sofferenza dallo stesso acquistati, purché in via subordinata rispetto allo svolgimento dell'attività di recupero crediti per conto terzi. Infine, il Capitolo 4 prevede che i gestori di crediti in sofferenza che intendono detenere i fondi dai debitori si dotino di un conto corrente separato, aperto presso una banca, su cui riversare somme riscosse fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza.
- **Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni** (Capitolo 5). Il Capitolo disciplina l'assetto di governo e del sistema dei controlli interni di cui i gestori di crediti in sofferenza devono dotarsi per garantire, in conformità con quanto richiesto dalla SMD, un efficace presidio dei rischi legati alla gestione dei crediti in sofferenza, in particolar modo con riferimento alla tutela dei diritti del debitore e dell'acquirente di crediti in sofferenza, nonché al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. I gestori di crediti in sofferenza applicano queste previsioni secondo criteri di proporzionalità, tenuto conto quindi delle loro dimensioni e complessità operativa. Lo schema di disposizioni prevede che i gestori di crediti in sofferenza si dotino di: (i) una struttura organizzativa adeguata e solidi dispositivi di governo societario; (ii) un sistema dei controlli interni efficace, incluse politiche di governo e procedure per la gestione e il controllo dei rischi aziendali; (iii) procedure per la gestione delle risorse umane; (iv) efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni; (v) un sistema amministrativo e contabile adeguato al contesto operativo e ai rischi collegati all'attività di gestione dei crediti in sofferenza; (vi) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni. I principi contenuti nelle disposizioni costituiscono, come di consueto, requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli

interventi adottabili dai competenti organi aziendali. Più in dettaglio, in materia di governo societario viene previsto che l'organo di amministrazione sia collegiale e si individuano i compiti e i poteri degli organi aziendali; con riferimento all'assetto dei controlli interni, è previsto l'obbligo di istituire controlli di primo e secondo livello mentre, in linea con il principio di proporzionalità, l'istituzione di una funzione di terzo livello è facoltativa. Il gestore dei crediti in sofferenza è inoltre tenuto a definire piani di recupero dei crediti in sofferenza gestiti, effettuare il monitoraggio dell'attività di gestione svolta, assicurare una valutazione delle attività poste a garanzie affidabili e prudenti e garantire il corretto assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli acquirenti di crediti in sofferenza e dei debitori ceduti. In caso di gestione di crediti diversi dalle sofferenze, il gestore è tenuto a presidiare i rischi che la relativa attività comporta.

Per recepire l'articolo 12 della SMD, viene disciplinata l'ipotesi di esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza in favore di un fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza, definendo nello specifico il contenuto dell'accordo scritto tra il gestore di crediti in sofferenza e il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza. In analogia al termine di prescrizione decennale previsto per le obbligazioni contrattuali, viene fissato a dieci anni il periodo di conservazione della documentazione relativa agli accordi di esternalizzazione e alle pertinenti istruzioni impartite al fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza. Viene inoltre previsto l'obbligo di tenuta di un registro aggiornato con le informazioni concernenti tutti gli accordi di esternalizzazione riguardanti le attività di gestione di crediti in sofferenza. Si tratta di uno strumento organizzativo già previsto dalle discipline di settore applicabili ad altri intermediari e considerato utile sia per l'ordinata tenuta delle informazioni riguardanti gli accordi di esternalizzazione sia per la comunicazione con l'autorità di vigilanza.

- **Operatività in Italia e all'estero (Capitolo 6).** Le disposizioni disciplinano l'operatività in Italia e all'estero dei gestori di crediti in sofferenza italiani e l'operatività in Italia dei gestori di crediti dell'Unione europea.
- **Vigilanza ispettiva, Comunicazioni alla Banca d'Italia, Operazioni rilevanti, Vigilanza informativa (Capitoli 7, 8, 9 e 10).** I Capitoli richiamati contengono le disposizioni in materia di vigilanza ispettiva e informativa.
- **Disposizioni applicabili ai 106 autorizzati all'attività di gestione di crediti in sofferenza (Capitolo 11).** Il Capitolo identifica le disposizioni applicabili agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB che abbiano richiesto anche l'autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza ai sensi del Capitolo 2, assicurando il coordinamento con le previsioni agli stessi applicabili in forza della Circolare n. 288/2015.
- **Sanzioni (Capitolo 12).** Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative ai gestori di crediti in sofferenza si rinvia alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012, e successive modifiche.

La **Parte Seconda** contiene invece le disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari per l'attività di gestione di crediti in sofferenza (Capitolo 1). In conformità con il TUB, il Capitolo disciplina gli obblighi di natura informativa nei confronti della Banca d'Italia applicabili alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza. Inoltre in capo alle banche e agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 che intendono cedere o hanno ceduto crediti in sofferenza dagli stessi originati o acquistati, sono previsti obblighi di informativa rispettivamente nei confronti dei potenziali acquirenti e delle autorità di vigilanza.

2.2 Disposizioni di trasparenza

Si illustrano di seguito le principali modifiche apportate alle Disposizioni di trasparenza (Provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche) che riguardano, in particolare, la disciplina del credito immobiliare ai consumatori, del credito ai consumatori, nonché le previsioni a tutela del debitore ceduto applicabili ai gestori di crediti in sofferenza.

- **Credito immobiliare ai consumatori** (Sezione VI-bis). Il paragrafo 7 relativo alle comunicazioni alla clientela è stato integrato per inserire le disposizioni attuative dell'articolo 120-noviesdecies del TUB che disciplina la comunicazione che il finanziatore è tenuto ad effettuare al consumatore in caso di modifiche delle condizioni contrattuali, anche quando esse costituiscono adeguamento a disposizioni normative o richiedono il consenso del consumatore. In caso di modifiche unilaterali, trova applicazione l'articolo 118 del TUB e la relativa comunicazione al cliente andrà integrata con le informazioni richieste dalla nuova normativa.

È stato poi introdotto il paragrafo 7-bis (Cessione del credito e del contratto di credito) che prevede le modalità con cui il consumatore è informato della cessione, specificando altresì che per le operazioni di acquisto di crediti in sofferenza di cui alla nuova disciplina di recepimento della SMD, si applica la disciplina prevista nell'apposita sezione (Sezione VII-bis).

Al paragrafo 8 (Inadempimento del consumatore), in linea con le novità introdotte dalla SMD, è stato integrato l'elenco delle possibili iniziative (c.d. *forbearance*) che il finanziatore è chiamato ad adottare, ove opportuno, per venire incontro alle esigenze dei consumatori in difficoltà nel pagamento, specificando che queste possono includere anche rimborsi parziali, conversioni valutarie, la remissione parziale e il consolidamento del debito.

- **Credito ai consumatori** (Sezione VII). Il paragrafo 6.2. relativo alle modifiche delle condizioni contrattuali è stato integrato per inserire le disposizioni attuative dell'articolo 125-bis, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del TUB, di contenuto analogo a quelle indicate sopra con riferimento alla Sezione VI-bis.

In attuazione delle previsioni della SMD che hanno esteso anche al credito ai consumatori la disciplina delle misure di *forbearance* già contenuta nella MCD, il nuovo paragrafo 6.bis (Inadempimento del consumatore) fa rinvio al paragrafo 8 della sezione VI-bis che contiene la relativa disciplina secondaria per quanto concerne il credito immobiliare a consumatori.

- **Acquisto e gestione di crediti in sofferenza** (Sezione VII-ter). Viene introdotta nelle Disposizioni una nuova Sezione dedicata alle norme di tutela del debitore ceduto attuative del nuovo Titolo V, Capo II, del T.U., In particolare, vengono qui richiamati i principi di trasparenza e correttezza che devono essere rispettati da parte degli acquirenti e dei gestori di crediti in sofferenza; sono altresì individuate le parti delle Disposizioni di trasparenza che si applicano ai gestori di crediti in sofferenza, in quanto ritenute compatibili con la specifica natura dell'attività da essi svolta.

In linea con quanto previsto dall'art. 114.10, comma 3, del TUB, in questa Sezione vengono poi dettagliati il contenuto e le modalità dell'informativa che deve essere resa al debitore ceduto in relazione all'avvenuta cessione. Tale informativa, che in caso di cessione di crediti in sofferenza va effettuata anche laddove trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 58 TUB, costituisce un obbligo di trasparenza nei confronti dei debitori ceduti e in nessun caso pregiudica la validità ed efficacia dell'operazione di cessione, che rimane regolata dal codice civile e dalle altre leggi speciali (incluso, ove applicabile, il richiamato art. 58 TUB).

Gli interventi connessi al recepimento della Direttiva comprendono, infine, alcune ulteriori modifiche di coordinamento con la normativa di recepimento della SMD, apportate, in particolare, alle Sezioni I (Disposizioni di carattere generale), X (Controlli), e XI (Requisiti organizzativi).

Con l'occasione, si è altresì provveduto ad aggiornare alcuni riferimenti normativi contenuti nelle Disposizioni di trasparenza e a rimuovere dal testo i passaggi dichiarati dalla Corte Costituzionale (n. 263/2022) non compatibili con l'applicazione dei principi "Lexitor" in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo, da ritenersi non più applicabili. Le modifiche riguardano: la Sezione VI-bis, paragrafi 3, 5.2.1 e 6-bis, la Sezione VII, paragrafo 5.2.1, la Sezione VII-bis e la Sezione XI, paragrafo 2.

2.3 Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari

Si sottopongono a consultazione le modifiche alle disposizioni sull'ABF (Provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modifiche), al fine di includere i gestori di crediti in sofferenza tra i destinatari della disciplina, come previsto dal TUB e dallo schema di decreto di legislativo di recepimento della SMD.

2.4 Disposizioni assetti proprietari

In linea con la disciplina prevista dal TUB, ai gestori di crediti in sofferenza viene estesa l'applicazione delle Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari e delle Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata. In queste Disposizioni vengono introdotti specifici adattamenti per assicurare un'applicazione proporzionale delle norme.

2.5 Disposizioni sulla Centrale dei Rischi

Per dare attuazione all'art. 114.3, co. 7 del TUB, si intende aggiornare la Circolare n. 139/91 "Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari", per introdurre tra i partecipanti alla Centrale dei rischi (di seguito CR) gli acquirenti di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lettera e) T.U.B. L'obbligo di segnalazione verrebbe assolto, in linea con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo di modifica del TUB, dai soggetti vigilati dalla Banca d'Italia che svolgono l'attività di gestione per conto degli acquirenti (i.e. banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B.; intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. o gestori di crediti in sofferenza iscritti nell'albo di cui all'art. 114.5 (1), ciò al fine di garantire il rispetto degli obblighi segnaletici e la qualità della base dati.

Si prevede altresì la partecipazione alla CR dei gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'art. 114.5 T.U.B., quando acquistano i crediti in sofferenza in proprio.

Per i suddetti partecipanti si prevede un criterio di esonero dall'obbligo di partecipazione alla CR rispettoso del principio di continuità segnaletica e omogeneo a quello già previsto con riferimento alle società di cartolarizzazione dei crediti: gli acquirenti di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lettera e) TUB potranno chiedere l'esonero dall'obbligo di segnalare i crediti relativi ad un'operazione di cessione nel caso in cui nessuno dei crediti sia stato segnalato in CR nella rilevazione precedente la data in cui è stato ceduto.

(¹) Come previsto dall'art. 114.3, co. 6 del T.U.B., l'obbligo di segnalazione è assolto tramite banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'articolo 114.5. A questo riguardo, si precisa che i gestori di crediti in sofferenza possono effettuare direttamente gli adempimenti segnaletici per conto degli acquirenti di crediti in sofferenza presso la CR, senza necessità di doversi avvalere di banche o di intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B

